

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 860 del 25/05/2026

Seduta Num. 24

Questo lunedì 25 **del mese di** Maggio
dell' anno 2026 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Colla Vincenzo	Vicepresidente
2) Allegni Gessica	Assessore
3) Baruffi Davide	Assessore
4) Conti Isabella	Assessore
5) Fabi Massimo	Assessore
6) Frisoni Roberta	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Fabi Massimo

Proposta: GPG/2026/798 del 08/05/2026

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE A AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
RAPPORTI CON LA UE

Oggetto: PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2026/2027

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Sonia Braghiroli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il novellato 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l'art. 11 *quaterdecies* "Interventi strutturali, per la ricerca e l'occupazione" che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, comma 2, che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo, e prevede che alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio

dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l'art. 56, che in particolare:
 - al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
 - al comma 3 bis, prevede che per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

Visto il Regolamento Regionale del 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l'altro:

- all'art. 3, comma 1, che i distretti di gestione degli ungulati, nell'ambito dei quali sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette, rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;
- all'art. 11, comma 3, che i piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo secondo le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, nonché i calendari degli abbattimenti in forma collettiva, devono essere presentati alla Regione, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi, entro il 31 marzo secondo le modalità stabilite dalla Regione;
- all'art. 11, comma 5, che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Richiamata la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, prorogato con Legge regionale 20 aprile 2026, n.2 che all'art. 15 stabilisce: *"nelle more del completamento delle attività amministrative propedeutiche all'approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, il "Piano*

faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", già prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026 con deliberazione dell'Assemblea legislativa 21 dicembre 2023, n. 149 (Proroga della validità del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018), è ulteriormente prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano";

Vista, in particolare, del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, la Parte 2 "Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione" dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche, come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono, quale risultato, la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie;

Preso atto altresì che il medesimo Piano Faunistico, con riferimento all'impatto della specie sulle produzioni agricole e sulla viabilità stradale, indica il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo quale metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola;

Viste, a seguito della recente diffusione della peste suina africana (PSA) anche sul territorio regionale, le seguenti fonti normative, intervenute allo scopo di disciplinare le misure di gestione e di contrasto di tale patologia:

- il Decreto-Legge del 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1372 del 1° agosto 2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus Scrofa*) nel Territorio dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2023 della Commissione del 16 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, con il quale vengono stabilite misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e individuate zone di restrizione I, II e III, definite in base alla progressiva diffusione del virus della PSA sul territorio comunitario;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 1 del 4 febbraio 2026 contenente "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA, 2026-2028";

Vista la propria deliberazione n. 1181 del 24 giugno 2024 "Documento di Definizione dei "Distretti Suinicoli dell'Emilia-Romagna". Approvazione" la quale definisce le densità obiettivo del cinghiale a livello di distretto;

Dato atto che il Settore Attività Faunistico-venatoria, Pesca e Acquacoltura ha raccolto, anche per il tramite dei Settori della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competenti le proposte di Piano, che sono state valutate in merito alla coerenza rispetto agli strumenti e obiettivi definiti dall'attuale quadro giuridico nazionale finalizzato al contenimento della diffusione della Peste Suina Africana e predisponendo la proposta di Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2026-2027, inviata con nota Prot. n. 0373397.U del 13 aprile 2026 ad ISPRA per la relativa richiesta di parere;

Vista la nota di ISPRA, acquisita agli atti con Prot. n. 0460035.E del 4 maggio 2026, con la quale l'Istituto ha valutato come *"l'entità del Piano in oggetto appaia un adeguato compromesso tecnico tra la situazione territoriale attuale e le indicazioni fornite nel "Piano d'azione nazionale per la cattura e l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA 2023-2028"*

(art. 2, c. 2, della L. n. 29/2022 e Ordinanza Commissario PSA 1/2026)" esprimendo "pertanto parere favorevole alla sua attuazione per la stagione venatoria 2026-27"";

Valutato altresì che l'ammontare di capi in prelievo di cui al Piano nazionale, nel momento in cui le zone attualmente indenni dovessero essere interessate dall'onda epidemica e quindi ricadere in zone soggette a divieto venatorio, potrà essere compensato con azioni di controllo faunistico;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2026/2027, in ciascun territorio provinciale, ripartendo il contingente come di seguito indicato: maschi > 1 anno 16%, femmine > 1 anno 24%, maschi e femmine < 1 anno 60%, così come riportato nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data odierna, con propria deliberazione GPG/2026/759, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2026/2027, che disciplina, tra l'altro, la caccia al cinghiale stabilendo giornate, tempi di prelievo, modalità e prescrizioni;

Richiamata la propria deliberazione GPG/2026/877 con la quale in data odierna è stato approvato il "Tesserino integrativo per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e cinghiale";

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 "Art. 11 della Legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attuazione" che, in attuazione dell'art. 56, comma 3 bis della Legge Regionale n. 8/1994 approva la disciplina per l'utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione", come integrata dalla successiva deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001";
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase" con la quale è stato ridisegnato il nuovo macroassetto dell'Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase", (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell'Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026";

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Piano di prelievo regionale del cinghiale per la stagione venatoria 2026/2027, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, altresì, che eventuali modifiche e integrazioni, dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura;
- 3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - - -

PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2026/2027 NORME GENERALI

Calendario degli abbattimenti fermo restando il divieto assoluto il martedì e il venerdì:

Modalità selettiva: dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027.

Modalità collettiva: dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 (fatte salve eventuali previsioni del Commissario Straordinario alla PSA).

Il presente allegato è formulato in base alle prescrizioni del Regolamento UE 767/2026 e dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana: n. 1/2026 *"Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA"*, ferme restando eventuali diverse disposizioni commissariali che verranno successivamente adottate.

Nei Distretti suinicoli ("distretto suinicolo=sì") la densità obiettivo del cinghiale è pari a 0 capi.

PROVINCIA DI RAVENNA

ISTITUTO	Distretto suinicolo	DISTRETTO	ZONA DI CACCIA / UTG / COMUNI	M > 1 ANNO	F > 1 ANNO	M e F < 1 ANNO	PRELIEVO MINIMO IN SELEZIONE	PRELIEVO MINIMO IN COLLETTIVA	TOTALE
ATC RA1	sì	P1 Alfonsine	Pianura	2	2	6	10		10
ATC RA1	sì	P2 Lugo	Pianura	2	2	6	10		10
ATC RA2	sì	P1 Ravenna Nord	Pianura	2	2	6	10		10
ATC RA2	sì	P2 Ravenna Centro	Pianura	2	2	6	10		10
ATC RA2	sì	P3 Ravenna Sud	Pianura	2	2	6	10		10
ATC RA2	sì	P4 Preparco	Pianura	2	2	6	10		10
ATC RA3	sì	P1 Solarolo Ovest	1-Pianura	2	2	6	10		10
ATC RA3	sì	P2 Faenza Est	1-Pianura	2	2	6	10		10
ATC RA3	sì	1 Braccata	da 1 a 4	85	127	318	122	408	530
ATC RA3	sì	2 Girata	da 1 a 10	42	63	158	60	203	263
AFV GALLIANA	sì	1 Braccata	AFV	2	3	7	3	9	12
AFV IL POGGIOLO	sì	1 Braccata	AFV	6	9	22	9	28	37
AFV MONTE BATTAGLIA/RA	sì	1 Braccata	AFV	3	4	9	4	12	16
AFV NUOVA PUROCIELO	sì	1 Braccata	AFV	3	5	13	5	16	21
AFV PIETRAMORA	sì	2 Girata	AFV	11	16	41	16	52	68
AFV SAN MARTINO IN GATTARA	sì	1 Braccata	AFV	2	3	8	3	10	13
AFV VALPIANA	sì	1 Braccata	AFV	5	7	18	7	23	30
TOTALE				175	253	642	309	761	1.070